

Giacomo Rocchi



Licenza
di
uccidere

LA LEGALIZZAZIONE

DELL'EUTANASIA IN ITALIA

ESD



Le frecce

53

GIACOMO ROCCHI

LICENZA DI UCCIDERE

La legalizzazione dell'eutanasia in Italia

ESD

Il volume è stato edito grazie al generoso contributo del Comitato Verità e Vita www.comitatomeritaevita.it.

DELLO STESSO AUTORE PRESSO LE ESD

Licenza di uccidere. La legalizzazione dell'eutanasia in Italia, 2019

Il caso Englaro, 2009

Il legislatore distratto. La legge sulla fecondazione artificiale: la norma smentisce i principi, 2006

Tutti i diritti sono riservati

© 2019 - Edizioni Studio Domenicano www.edizionistudiodomenicano.it -
Via dell'Osservanza 72, 40136 Bologna, 051 582034.

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale con qualsiasi mezzo, compresi i microfilm, le fotocopie e le scannerizzazioni, sono riservati per tutti i Paesi.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% del volume dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22/04/1941, n. 633.

Le riproduzioni diverse da quelle sopra indicate, e cioè le riproduzioni per uso non personale (a titolo esemplificativo: per uso commerciale, economico o professionale) e le riproduzioni che superano il limite del 15% del volume possono avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione scritta rilasciata dall'Editore oppure da AIDRO, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, segreteria@aidro.org

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.

SOMMARIO

Introduzione	
UNA LEGGE CHE RIGUARDA TUTTI	7
Capitolo 1	
LA SPINTA MONDIALE VERSO L'EUTANASIA	13
Capitolo 2	
COSA OCCORREVA PER LEGALIZZARE L'EUTANASIA IN ITALIA?	17
Capitolo 3	
LA LEGGE 219 DEL 2017, NORME IN MATERIA DI CONSENSO INFORMATO E DI DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO	42
1. La norma-manifesto della legge. Una modifica importante: la dignità e l'autodeterminazione	42
2. Una panoramica sul contenuto della legge	48
3. Il consenso informato	50
4. Un consenso "libero" e "informato"?	58
5. La regolamentazione per i minori e gli incapaci. L'art. 3 della legge	67
6. Il divieto di accanimento terapeutico	84
7. Le disposizioni anticipate di trattamento (DAT)	88
8. Il medico e il rapporto medico-paziente	104
9. L'obiezione di coscienza	114
10. Conclusioni	125

Capitolo 4

I PROTAGONISTI E LE VITTIME 128

Piergiorgio Welby 128

Patrizia Cocco 136

Diane Pretty 137

Eluana Englaro
(25 novembre 1970 - 9 febbraio 2009) 141Alfie Evans
(9 maggio 2016 - 26 aprile 2018) 145

Fabiano Antoniani (DJ Fabo) 149

Capitolo 5

COME SIAMO ARRIVATI ALLA LEGALIZZAZIONE
DELL'EUTANASIA? 156

INTRODUZIONE

UNA LEGGE CHE RIGUARDA TUTTI

1. Negli incontri pubblici sui temi del “fine-vita”, spesso ho percepito che molti ritengono che la legge 219 non li riguardi direttamente, almeno per il momento.

Il contenuto essenziale della legge si individua nel trattamento delle persone vicine alla morte, dei malati gravi e inguaribili che soffrono dolori insopportabili: per questi – finalmente! – il legislatore avrebbe riconosciuto nuovi diritti, di morire serenamente senza soffrire e di rifiutare terapie inutili, anche per il futuro, con il testamento biologico. In definitiva, la legge viene percepita come integrale attuazione del principio di autodeterminazione (“Nessuno può decidere per te!”), in riferimento a momenti lontani nel tempo (testamento biologico) o a condizioni – i malati inguaribili, che vogliono morire senza soffrire – che le persone non sperimentano direttamente.

Questo libro, il cui nucleo centrale è costituito dall’analisi approfondita del contenuto della legge 219 del 2017, ha la pretesa di dimostrare che si tratta di illusioni.

2. Come l’esperienza dimostra – e la ragione spiega –, riconoscere il diritto di rifiutare le terapie salvavita, in una sorta di “suicidio medicalmente assistito”, porta sempre, inevitabilmente, all’uccisione di persone che non hanno chiesto di morire, senza o contro la loro volontà. La spinta sociale, filosofica e normativa è a favore di un “dovere di morire”, ben nascosto dietro al “diritto di morire” e al “diritto di non soffrire”; e il legislatore aveva, in realtà, l’obiettivo di rendere possibile e lecita l’eutanasia *non consensuale*.

L’autodeterminazione sulla propria vita è stata sancita per introdurre il fenomeno opposto: la possibilità di decidere sulla vita altrui.

3. La legge, poi, non riguarda affatto poche persone, in condizioni di vita terminali o di sofferenza estrema: coinvolge ogni cittadino, e non soltanto perché tutti ci ammaliamo o diventiamo disabili, invecchiamo e ci avviciniamo alla morte; ma soprattutto perché la legge legittima l'eutanasia non consensuale per "categorie" assai diverse: neonati, disabili psichici, depressi, anziani (soprattutto se poveri e in stato di demenza), malati gravi ma non in stato terminale.

Insomma, benché la legge 219 si inserisca nell'alveo di quelle sull'aborto e sulla fecondazione artificiale, questa volta non è opportuno disinteressarsene: questa volta il legislatore ha guardato proprio te, e – così come aveva fatto con i bambini e gli embrioni – ha creato gli strumenti per farti morire prima del momento stabilito dalla natura e dalla Provvidenza.

4. Questo, però, non è un libro di filosofia e, tanto meno, di teologia. I filosofi e i teologi possono spiegarci perché il riconoscimento del diritto al suicidio conduce inevitabilmente all'esatto contrario, l'uccisione non consensuale di persone: ma qui si dimostra che ciò avviene concretamente, sulla base di una legge vigente e assecondando la spinta mondiale verso l'eutanasia.

Vedremo come funziona davvero la legge, quali sono le norme efficaci e quali sono le enunciazioni di principio rimaste tali: non sempre ciò che una legge "prevede" corrisponde a come "funziona" e non è semplice capire gli effetti concreti sulla vita delle persone. Del resto, esistono leggi "ipocrite", nelle quali l'enunciazione di principi generali serve a nascondere l'effettivo contenuto della regolamentazione adottata¹.

¹ Pensiamo alla legge 194 del 1978 sull'aborto: l'enunciazione del principio per cui «lo Stato ... tutela la vita umana dal suo inizio» vuole oscurare il contenuto effettivo della legge, che attua per intero

Si tratta anche di rendere effettiva la democrazia: la grande maggioranza della popolazione non conosce affatto il testo della legge approvata, ma ha sentito parlare del suo contenuto per il tramite degli esponenti politici, dei *media*, del passaparola, della categoria di appartenenza; ma l'effettiva portata della legge è stata in buona parte taciuta².

Il giurista pratico – come sono i magistrati e gli avvocati – può contribuire in questo modo all'effettiva partecipazione del popolo alla vita democratica; purtroppo, ciò è in buona parte mancato *prima* dell'approvazione della legge, cosicché i cittadini si trovano di fronte ad una legalizzazione piena ed effettiva dell'eutanasia, senza avere compreso che di questo si discuteva in Parlamento.

5. Dopo un breve capitolo in cui si riflette sulla promozione in tutto il mondo dell'eutanasia non consensuale, nel capitolo 2 viene chiarito quali erano gli strumenti necessari per aggirare e vanificare l'ostacolo alla sua legalizzazione in Italia, costituito dalle norme penali che puniscono l'omicidio volontario, l'omicidio del consenziente e l'aiuto al suicidio: un'operazione culturale, di linguaggio e giuridica, tenacemente proseguita negli anni.

Il capitolo 3 analizza la legge 219 del 2017: prima evidenziando la sua ispirazione – la dignità non più riconosciuta a tutti gli uomini –, e poi affrontando il contenuto delle norme e i loro futuri effetti pratici; una particolare attenzione viene riservata allo stravolgimento della figura del medico, non più alleato del paziente, ma esecutore, anche di disposizioni di morte.

il principio dell'autodeterminazione e, quindi, rende l'aborto assolutamente libero, oltre che gratuito, quindi in nessun modo tutelando la vita dei bambini prima della nascita.

² Si pensi che la prima questione di legittimità costituzionale della legge 219 è stata sollevata in relazione alla disciplina degli incapaci, da tutti ignorata, ma centrale nel disegno complessivo, come si vedrà.

Il capitolo successivo tratteggia brevemente alcune figure “protagoniste” di episodi di eutanasia: le vicende di Piergiorgio Welby, Patrizia Cocco, Diane Pretty, Eluana Englaro, Alfie Evans e Fabiano Antoniani³ aiutano a comprendere in che misura la nuova regolamentazione recepisca quanto in precedenza avvenuto, come operano le norme e quali sviluppi ulteriori possiamo attenderci; in particolare, parlando di Alfie Evans si accenna alla questione di legittimità costituzionale che potrebbe incidere sulla normativa sugli incapaci, mentre, riflettendo sul suicidio di Fabiano Antoniani (DJ Fabo), si commenta l’ordinanza della Corte Costituzionale che ha sollecitato il Parlamento a legalizzare, in qualche misura, il suicidio assistito e l’omicidio del consenziente, proprio partendo dal contenuto della legge 219.

L’ultimo capitolo riflette sul percorso che ha portato all’approvazione della legge ed evidenzia con amarezza che la forte resistenza all’introduzione dell’eutanasia da parte del popolo cattolico e del mondo pro-life, che aveva portato a gridare all’omicidio in occasione della morte di Eluana Englaro, è stata frantumata e resa innocua da una linea politica che ha promosso l’approvazione di una legge “buona” (in realtà di compromesso), rendendo più facile l’operazione condotta dalla maggioranza favorevole all’eutanasia.

Non ho timore a rivendicare di avere sempre combattuto, insieme con altri, contro l’approvazione di qualsiasi legge diversa da quella che vietava di sospendere la nutrizione ed idratazione artificiale ai disabili⁴: in nome della

³ Che vengono affrontate limitatamente alla loro morte procurata, conosciuta nella misura in cui è stata resa pubblica, con rispetto e senza volere esprimere un giudizio morale sulle persone.

⁴ Il Comitato Verità e Vita – che ha, tra i suoi obiettivi, quelli di «affermare in ogni circostanza, opportuna e inopportuna, tutta la verità

verità sull'uomo – ogni uomo, dal concepimento fino alla morte naturale, ha una dignità che è il fondamento stesso della democrazia – e della verità sulle leggi e sulle sentenze. Se – come tanti – ho saputo riconoscere che una disabile in stato di incoscienza era stata uccisa perché la sua vita non era più ritenuta “degnà”, so anche comprendere (e cerco di spiegare) che questa legge permette, anzi promuove altre uccisioni di persone innocenti: una legge integralmente iniqua.

sull'uomo, sulla sua dignità, sulla sua intangibilità; diffondere la cultura della vita e il rispetto della vita di ogni uomo, in ogni suo momento, a qualunque stadio di sviluppo, dal concepimento fino al suo naturale tramonto; impegnarsi per denunciare pubblicamente, senza cedimenti e compromessi, l'esistenza di leggi intrinsecamente ingiuste, quali la legge 194/1978 sull'aborto volontario, la legge 40/2004 sulla fecondazione extracorporea, ogni legge che dovesse rendere lecita la pratica dell'eutanasia comunque denominata; impegnarsi fattivamente per il superamento di tali leggi, ingiuste perché non rispettose del diritto alla vita e della dignità di ogni uomo» – ha manifestato pubblicamente l'opposizione al disegno di legge Calabrò e a quello che è stato poi approvato definitivamente dal Parlamento, fornendo ragioni e motivazioni serie e precise; allo stesso modo denuncia oggi l'ingiustizia di questa legge e ne sollecita l'abrogazione.

1

LA SPINTA MONDIALE VERSO L'EUTANASIA

1. A ben vedere, i confini tra l'eutanasia su richiesta dell'interessato e quella non consensuale non sono affatto netti, come potrebbe apparire.

Se "eutanasia" è l'azione o l'omissione con cui si cagiona la morte di un uomo per porre termine alla sua sofferenza, i dati imprescindibili sono il soggetto agente diverso dalla persona che muore (non è un suicidio), la condotta (o un'omissione) causalmente collegata alla morte del soggetto, la morte dell'interessato; al contrario, non sono imprescindibili *lo stato di malattia della vittima* dell'eutanasia, la sua sofferenza e, soprattutto, la *volontà di morire della vittima* e la sua *manifestazione*: l'eutanasia *pietosa* spesso prescinde del tutto dalla volontà della vittima e dalle modalità con le quali essa ha manifestato i suoi desideri.

I *motivi* che spingono il soggetto ad agire (o a restare inerte) si concentrano sulle condizioni della vittima; ma il dato della *sofferenza* "intollerabile" è incerto: può trattarsi di sofferenza fisica o psichica e, soprattutto, l'interessato può non manifestare la sua valutazione di "intollerabilità", cosicché è l'agente a valutare come "intollerabile" la sofferenza altrui, sulla base di *propri* criteri (che, anche in buona fede, può ritenere coincidenti con quelli del sofferente). In altre parole, l'uccisione "compassionevole" di un soggetto può nascondere criteri che sono estranei alla volontà della vittima e a ciò che essa manifesta, mentre invece sono propri della persona che uccide o della società in cui agisce (esigenze di spesa pubblica, carenza di posti-letto ecc.).

2. In tutto il mondo l'eutanasia viene ipotizzata (ed eseguita) anche *senza* che la vittima dell'atto o dell'omissione abbia manifestato validamente una sua volontà di morire.

La “volontà presunta” della vittima (caso Englaro) è il primo passaggio, che cerca di non sconfessare esplicitamente il dogma dell’autodeterminazione; in realtà, ad una analisi attenta, si tratta di un mero artificio che permette di costituire il padre/tutore “interprete” unico della volontà presunta (cioè, non espressa) della figlia/interdetta, ponendo, come condizione per la validità della sua “interpretazione”, un fumoso “stile di vita” tenuto dalla figlia quando era ancora minorenne¹.

Ma a questi tentativi si affiancano condotte che prescindono da qualunque volontà manifestata dal soggetto passivo della pratica eutanasi: ciò vale, in particolare, per l’eutanasi sui neonati e sui bambini, i quali non hanno alcuna possibilità di manifestare una propria volontà di morire; attribuire la decisione ai genitori o ai medici significa negare il principio di autodeterminazione e applicare il principio opposto.

Ma l’eutanasi sui bambini “spinge” verso quella degli adulti incapaci: del resto, le norme sulla tutela degli adulti interdetti (cioè non in grado di provvedere ai propri interessi) sono modellate su quelle relative alla potestà genitoriale sui figli minori. In questo ambito, l’irrelevanza della volontà della vittima dell’eutanasi viene più facilmente teorizzata, facendo cadere ogni “paravento”².

¹ Del resto: come scegliere colui che deve desumere la volontà presunta (perché il padre, invece dell’amica, del fidanzato, del sacerdote, dell’insegnante)? E come essere sicuri che l’interprete designato non segua, di fatto, le *sue* convinzioni, le *sue* percezioni, il *suo* giudizio sulla “qualità della vita”? E ancora, nel caso in cui l’interpretazione della volontà giungesse ad anni di distanza (come nel caso Englaro): come garantirsi da un possibile mutamento dell’opinione presunta della vittima?

² Anche nel nostro Paese si è sostenuto pubblicamente che i neonati non devono essere considerati “persone” (prof. G. VAZZOLER, *I neonati sono persone?*, Ospedale Meyer, Firenze, 31/10/2008).

Non è inutile ricordare il Protocollo di Groningen, che fornisce le linee guida per l'eutanasia dei neonati gravemente malati, e che adotta come criterio di valutazione la qualità della vita futura dei bambini nel caso di una loro sopravvivenza resa possibile dalle terapie intensive.

3. Si giunge, così, all'eutanasia sugli adulti incapaci di esprimere la propria volontà, eseguita sulla base di valutazioni che portano a ritenere lecita, se non doverosa, la morte del soggetto in rapporto alle sue condizioni di salute e alla sua età. Tali condotte vengono alla luce e sono ritenute sostanzialmente accettabili, se non doverose, anche in presenza di una legge che, al contrario, richiede un'espressa manifestazione di volontà³.

4. Del resto, per alcune categorie di uomini⁴, viene teorizzata l'esistenza di un "dovere di morire"; ciò anche da parte di personaggi autorevoli nel nostro paese⁵.

³ Le informazioni provenienti dal Belgio, che ha approvato una legge sull'eutanasia su richiesta, sono di pubblico dominio sulla base delle relazioni della Commissione federale di controllo: grande aumento dei casi di eutanasia, praticata anche su minori, ma soprattutto su anziani, e spesso in presenza di patologie che non avrebbero portato alla morte in un periodo breve; vengono soppresse anche persone con diagnosi di disturbo mentale e comportamentale. Analoghe notizie giungono dai Paesi Bassi, in cui, nel 2017, oltre un quarto del numero complessivo delle morti è stato indotto dall'uomo, e dove sono stati ufficialmente uccisi dei neonati con iniezioni letali.

⁴ J. HARDWIG, *Is There a Duty to Die?*, in *Hastings Center Report*, 27, n. 2 (1997): 34-42.

⁵ G. GIORELLO e U. VERONESI, *La libertà della vita*, a cura di C. Tonelli, Cortina Editore, 2006. Veronesi affermava: «(...) vi è anche un "dovere di morire"»; «... Dopo aver generato i doverosi figli e averli allevati, il suo compito è finito, occupa spazio destinato ad altri, per cui bisognerebbe che le persone a cinquanta o sessant'anni sparissero»; in un'intervista al *Corriere della Sera* del 2009, Veronesi spiegava:

Le sentenze inglesi sui casi di Charlie Gard e di Alfie Evans e quelle francesi sul caso di Vincent Lambert sembrano dimostrare che anche i giudici non hanno timore a stabilire che, in realtà, la volontà del soggetto che si trova in determinate condizioni è irrilevante, e che per essi ogni terapia o sostegno vitale è “futile”, per cui deve essere fatto cessare⁶.

«... morire è un dovere, sì, anche un dovere. Prima o poi dobbiamo lasciare a chi viene dopo di noi lo spazio, le risorse per svilupparsi liberamente. In natura la morte è una necessità per preservare il ciclo vitale da cui dipendono tutti gli esseri viventi. Diciamo che la morte è un fatto naturale che dobbiamo accettare. Morire è un dovere biologico nel senso che abbiamo detto prima, ma anche un diritto etico».

⁶ Nella recente sentenza del 21-31/1/2019, il Tribunale amministrativo di Châlons-en-Champagne ha stabilito che l'alimentazione e l'idratazione artificiale nei confronti di Vincent Lambert, che si trova in una condizione meno grave di quella che viveva a suo tempo Eluana Englaro, costituiscono «un'ostinazione irragionevole»; «la limitazione grave o completa delle sue capacità di accedere a una condizione di coscienza, di comunicazione, di motricità, di espressione della propria personalità, l'alterazione irreversibile della propria immagine lo danneggiano a un punto tale da non essere più accettabile per se stesso e per sua moglie, che è anche tutrice». Il richiamo a una presunta volontà di morire di Lambert è “rituale”, poiché egli aveva chiesto di non morire in ospedale, sorte che gli sarà riservata se la nutrizione e l'idratazione saranno sospese.

2

COSA OCCORREVA PER LEGALIZZARE L'EUTANASIA IN ITALIA?

1. Benché in Italia l'eutanasia non sia permessa dalla legge, la strategia che vuole la sua legalizzazione modifica il linguaggio e stravolge i concetti comuni, sia nella coscienza sociale che a livello normativo, impedendo una considerazione unitaria delle varie questioni; in questo modo si è giunti all'approvazione di una legge che – senza dirlo (ma anche senza negarlo¹) – rende lecita la soppressione eutanassica di malati e disabili e che potrebbe essere ulteriormente ampliata nei suoi effetti².

2. Occorre una considerazione unitaria e complessiva di tutte le ipotesi di eutanasia: ma già su tale impostazione vi sono difficoltà.

Si possono trattare in un unico contesto l'eutanasia eugenetica messa in atto dal regime nazista, l'omicidio per pietà dei malati sofferenti o l'aiuto prestato al loro suicidio, il diritto al suicidio per i sani, il trattamento dei malati terminali e il divieto di accanimento terapeutico, la mancata rianimazione dei neonati estremamente prematuri, l'omissione di terapie e di sostegno vitale ai disabili fisici o a quelli psichici (compresi quelli nel cosiddetto "stato vegetativo"), il rifiuto delle terapie e/o del sostegno vitale da parte dei pazienti o dei sani, le facoltà dei tutori e dei genitori rispetto ai trattamenti sanitari verso gli

¹ Il progetto di legge che era già stato approvato da un ramo del Parlamento nella precedente legislatura enunciava espressamente il divieto di eutanasia.

² Il riferimento è all'ordinanza della Corte Costituzionale sul caso Cappato e alle proposte di legge già in discussione in Parlamento: tematiche che saranno affrontate nel capitolo 4.

interdetti e i figli minori, il testamento biologico e le dichiarazioni anticipate di trattamento?

Sì, è necessario: solo un quadro completo dell'intera problematica fa emergere i collegamenti tra le varie questioni e svela i passaggi nascosti e taciuti.

In verità, per comprendere appieno il tema, è inevitabile riferirsi anche alle legislazioni su materie diverse, quali l'aborto volontario e la fecondazione artificiale: la legalizzazione dell'aborto ne permette l'utilizzo a scopi eugenetici³ e "introduce" all'eutanasia dei neonati, prescindendo del tutto dai problemi di salute della donna⁴;

³ Lo dimostrano i dati ministeriali sull'enorme aumento delle interruzioni volontarie di gravidanza dopo i novanta giorni, tutte conseguenza di diagnosi prenatali "sfavorevoli"; in altre parti del mondo è noto che l'aborto viene utilizzato per sopprimere i feti di sesso femminile, ovvero per giungere (insieme al ricorso alla fecondazione in vitro) al risultato dell'eliminazione della sindrome di Down (o meglio: alla soppressione di tutti gli embrioni e i feti affetti da tale sindrome).

⁴ La teoria dell'aborto post-nascita di Giubilini e Minerva rende esplicito il collegamento tra i criteri adottati per la legalizzazione dell'aborto e quelli che dovrebbero essere utilizzati per la soppressione dei neonati. La recente riforma della legislazione dell'aborto nello stato di New York, con l'eliminazione del limite massimo di 24 settimane per l'esecuzione dell'aborto volontario che, quindi, può essere effettuato anche il giorno prima del parto, dimostra che la giustificazione di tale pratica con la "tutela della salute della donna" è un paravento fittizio: in effetti, la donna viene indotta a partorire così come avverrebbe in caso di parto naturale, ma il bambino viene ucciso. Sul contenuto della legge segnalo G. MARCONI, *L'aborto a New York: leggere e capire a fondo il testo*, in *La Croce Quotidiano*, 30/1/2019, anche in <https://it.aleteia.org/2019/01/30/reproductive-health-act-andrew-cuomo-open-fake-news/>. La legge 194 del 1978 prevede, invece, che, quando la gravidanza è giunta ad un punto in cui sussiste la possibilità di vita autonoma del feto una volta estratto dal corpo materno, l'IVG è permessa solo in caso di grave pericolo

LE FRECCHE

- ROCCHI G., *Licenza di uccidere. La legalizzazione dell'eutanasia in Italia*
- CLAVERIE P., *L'incontro e il dialogo. Breve trattato*
- CLAVERIE P., *Un vescovo racconta l'Islam*, 2^a ed.
- HARVEY J. F., *Attrazione per lo stesso sesso. Accompagnare la persona*
- PUCETTI R., *Leggender metropolitane*
- BARZAGHI G., *Diario di metafisica. Concetti e digressioni sul senso dell'essere*, 2^a ed.
- RUSSO C. L., *Il cuore comune. Omaggio alla vita matrimoniale*
- CÉSAR DAS NEVES J., *L'economia di Dio*
- AGNOLI F., *Filosofia, religione, politica in Albert Einstein*
- TOMMASO D'AQUINO, *La giustizia forense. Il quadro deontologico*
- BARZAGHI G., *Il fondamento teoretico della sintesi tomista. L'Exemplar*
- CARBONE G. M., *Gender, L'anello mancante?*, 2^a ed.
- BARZAGHI G., *L'originario. La culla del mondo*
- BARZAGHI G., *Compendio di Storia della Filosofia*, 2^a ed.
- TOMMASO D'AQUINO, *La virtù della prudenza*
- TOMMASO D'AQUINO, *La virtù della speranza*
- LOMBARDO C., *Sulle Alte Vie del Tor des Géants*
- CARBONE G. M., *L'embrione umano: qualcosa o qualcuno?*, 4^a ed.
- SCHOONYANS M., *Evoluzioni demografiche. Tra falsi miti e verità*
- TOMMASO D'AQUINO, *La virtù della fede*
- TOMMASO D'AQUINO, *La legge dell'amore. La carità e i dieci comandamenti*
- PUCETTI R. - CARBONE G. - BALDINI V., *Pillole che uccidono. Quello che nessuno ti dice sulla contraccezione*, 2^a ed.
- TOMMASO D'AQUINO, *Credo. Commento al Simbolo degli apostoli*
- SALVIOLI M., *Bene e male. Variazioni sul tema*
- TOMMASO D'AQUINO, *La preghiera cristiana. Il Padre nostro, l'Ave Maria e altre preghiere*

- BARZAGHI G., *L'intelligenza della fede. Credere per capire, sapere per credere*
- ARNOULD J., *Caino e l'uomo di Neanderthal. Dio e le scienze*
- BARZAGHI G., *Lo sguardo della sofferenza*
- PANE R., *Liturgia creativa. Presunte applicazioni della riforma liturgica*
- SCHOOYANS M., *Conversazioni sugli idoli della modernità*
- ROCCHI G., *Il caso Englaro. Le domande che bruciano*
- GABBI L., *Confessioni di un ex manager. Quale etica d'impresa?*
- MAZZONI A. (ed.), *Staminali. Possibilità terapeutiche*
- MAZZONI A. - MANFREDI R., *AIDS esiste ancora? Storia e prevenzione*
- ANATRELLA T., *Felici e sposati. Coppia, convivenza, matrimonio*
- SCHÖNBORN C., *Sfide per la Chiesa*
- PERTOSA A., *Scelgo di morire? Eutanasia e accanimento terapeutico*
- ROCCHI G., *Il legislatore distratto. La legge sulla fecondazione artificiale*
- CARBONE G. M., *Le cellule staminali, 2ª ed.*
- CARBONE G. M., *La fecondazione extracorporea, 4ª ed.*

ITINERARI DELLA FEDE

- FORTINI V., *Santi, insieme nell'amore*
- BOTTA M., *Uomini e donne*
- PEDERZINI N., *Voglia di paradiso, 7ª ed.*
- BERNADOT V.-M., *Dall'Eucaristia alla Trinità, 3ª ed.*
- PEDERZINI N., *Il sorriso*
- CAFFARRA C., *Prediche corte tagliatelle lunghe. Spunti per l'anima*
- BOTTA M., *Sto benissimo. Soffro molto. La Chiesa e le passioni*
- BIFFI G., *Spiragli su Gesù*
- PEDERZINI N., *Coraggio! Come alimentare e condividere la speranza*
- MAZZONI T., *Il bello della vita. Di carrube, briciole e banchetto nuziale*
- BOTTA M., *Sceglierà lui da grande. La fede nuoce gravemente alla salute?*
- FORTINI V., *Costruire l'amore. L'esperienza umana, vol. 1*
- FORTINI V., *Costruire l'amore. Il disegno di Dio, vol. 2*
- PEDERZINI N., *La Messa è tutto! Rito e contenuti essenziali*
- BIFFI G., *Stilli come rugiada il mio dire. Omelie del Tempo Ordinario (Anno A, B, C)*
- BARILE R., *Il Rosario. 25 Misteri*
- PEDERZINI N., *Vivere bene. Una conquista, un'arte, 2ª ed.*
- MELONI S., ISTITUTO SAN CLEMENTE, *I Miracoli Eucaristici e le radici cristiane dell'Europa, 3ª ed.*
- SCHÖNBORN C., *Gesù Maestro. Scuola di vita*
- COGGI R., *Piccolo catechismo eucaristico, 4ª ed.*
- PEDERZINI N., *Benedetti, benediciamo. Celebriamo la speranza*
- PANE R., *Il Credo parola per parola. Spunti per la riflessione e per la catechesi*
- BENETOLLO V., ISTITUTO SAN CLEMENTE, *Piccolo catechismo sul sacramento della penitenza*
- PEDERZINI N., *Una carezza ravviva l'amore. La dolce forza della tenerezza*
- BONAPARTE N., *Conversazioni sul cristianesimo. Ragionare nella fede, 2ª ed.*

- BARZAGHI G., *La Somma Teologica di san Tommaso d'Aquino in un soffio*
- PEDERZINI N., *Sposarsi è bello!*, 6^a ed.
- PEDERZINI N., *Gli angeli camminano con noi*
- BIFFI G., *L'ABC della fede. Proposta sintetica per l'Anno della fede*, 3^a ed.
- PEDERZINI N., *Mettere ordine*, 19^a ed.
- SCHÖNBORN C., *Sulla felicità. Meditazioni per i giovani*
- BIFFI G., *La fortuna di appartenergli. Lettera confidenziale ai credenti*, 2^a ed.
- PEDERZINI N., *Làsciatvi amare*, 9^a ed.
- PEDERZINI N., *La solitudine*
- PEDERZINI N., *Stai con me*, 4^a ed.
- SCHÖNBORN C., *Abbiamo ottenuto misericordia. Il mistero della Divina Misericordia*
- MASTROSERIO N., *Il giubileo*
- CAVALCOLI G., *La buona battaglia*
- PEDERZINI N., *Ave Maria*, 3^a ed.
- CARPIN A., *La catechesi sulla penitenza e la comunione eucaristica*
- COSTA R., COSTA G., *Lascerà suo padre e sua madre*
- PEDERZINI N., *La vita oltre la morte*, 6^a ed.
- PEDERZINI N., *Lo Spirito Santo*, 5^a ed.
- PEDERZINI N., *Il sacramento del perdono*, 6^a ed.
- PEDERZINI N., *Riscopriamo l'eucaristia*, 5^a ed.
- PEDERZINI N., *Il sacramento del battesimo*, 4^a ed.
- BIFFI G., *L'eredità di santa Clelia*
- BIFFI G., *Lo Spirito della verità. Riflessioni sull'evento pentecostale*
- BIFFI G., *Incontro a colui che viene. Discorso ai giovani*
- BIFFI G., *La rivincita del Crocifisso. Riflessioni sull'avvenimento pasquale*
- BIFFI G., *Il quinto evangelo*, 11^a ed.

Finito di stampare: aprile 2019, SAB Snc, Budrio (BO)

Grafica di copertina: Francesco Lorenzon

Tutti i nostri libri e le altre attività
delle Edizioni Studio Domenicano
possono essere consultati su:
www.edizionistudiodomenicano.it

Edizioni Studio Domenicano
Via dell'Osservanza 72 - 40136 Bologna - ITALIA
Tel. +39 051582034 - Fax. +39 051331583
acquisti@esd-domenicani.it
www.edizionistudiodomenicano.it

Sono stati depositati in Parlamento diversi disegni di legge sul cosiddetto fine-vita. Di fronte alla malattia e alla vecchiaia ciò che conta davvero è decidere da soli quello che dovrà succedere? Il Parlamento, con la legge 219/2017 sulle disposizioni anticipate di trattamento, ha garantito nuovi diritti, in modo che nessuno possa decidere per noi e la nostra dignità sia garantita in ogni situazione?

Queste pagine tentano di dimostrare che i disegni di legge appena depositati e la legge 219/2017 stanno introducendo l'opposto di quanto ufficialmente dichiarato, l'opposto dell'autodeterminazione e della dignità.

Sarà di nuovo possibile un altro "Caso Englaro"? Cosa sarebbe successo ad Alfie Evans con questa legge? Il processo per il suicidio di DJ Fabo renderà i medici degli assassini per legge? E soprattutto, il Parlamento, concedendo una "licenza di uccidere" in certi casi, non avrà mica pensato a ciascuno di noi, diventati vecchi e malati? Come ci difenderemo? Chi ci aiuterà? Forse è meglio iniziare ad informarsi.

Giacomo Rocchi, 57 anni, sposato con tre figli, è magistrato dal 1987 e svolge le funzioni di Consigliere presso la Corte Suprema di Cassazione. Autore già di diversi testi, tra cui ricordiamo: *Il legislatore distratto*, ESD, Bologna 2006; coautore di *Produrre uomini, Procreazione assistita, un'indagine multidisciplinare*, a cura di Andrea Bucelli, Firenze University Press, Firenze 2005; e Aa. Vv., *Legge 40 sulla fecondazione artificiale: la produzione dell'uomo*, Gribaudi, Milano 2007 e *La fecondazione eterologa tra Costituzione italiana e Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo*, a cura di Filippo Vari, Giappichelli, Torino 2012. Sulla vicenda Englaro ha scritto *Il Caso Englaro. Le domande che bruciano*, ESD, Bologna 2009.

ISBN 978-88-7094-987-2



9 788870 949872